

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

nella persona dell'Avv. Consiglia Potenza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 1002/2017 RG di questo ufficio promossa

DA

elettivamente domiciliato in Avigliano

(PZ) alla via Anita Garibaldi n 20 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Mecca (C.F.: MCCGPP87L28G942G) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione.

Per le comunicazioni: numero di fax 0971 273664

Indirizzo Pec: giuseppe.mecca@pec.it

ATTORE

CONTRO

Equitalia Sud S.p.A. in persona del legale rappresentante Pro tempore

CONVENUTA

Avente per oggetto: Opposizione all'esecuzione

CONCLUSIONI

Per l'attore: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Potenza adito, constatata la fondatezza delle argomentazioni dedotta dalla parte attrice:

dichiarare nulla la cartella di pagamento numero 09220160011196029000 per tutti i
motivi esposti nel presente atto di citazione ovvero non più esigibile il diritto di
credito ad esso sotteso alla luce della intervenuta prescrizione;

SENTENZA N°_469447

R. G. N • 1002/17

N° 2874//

Riservata

Decisa

Dep.minut.

Pubblicata

, . .

Repertorio

N°____



 il tutto con Vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario.

Per Equitalia Sud S.p.A.: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis:

- In via preliminare: disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Prefettura di Salerno, quale ente impositore, che l'agente venga garantito anche in ordine alle spese di lite.
- In via gradata nel merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'ente nonché la sua estraneità alle questioni lamentate, garantendole o/e manlevandolo da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole anche in ordine alle spese di lite;
- Condannate controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. come in atti rappresentato e difeso, conveniva in giudizio Equitalia Sud S.p.A. per accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della cartella di pagamento numero 09220160011196029000 notificata il 13.5.2017. L'attore dichiarava la nullità della cartella esattoriale con conseguenza decadenza del diritto vantato dall'agente di riscossione; inoltre eccepiva la prescrizione dei crediti incorporata nella cartella oggetto di

giudizio.

Si costituiva in Cancelleria l'Equitalia Sud S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore eccependo tutto quanto dedotto e prodotto dall'attore e chiedeva il rigetto della domanda; inoltre eccepiva il difetto di legittimazione passiva. All'udienza del 22 settembre 2017, presente solo l'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione. All'udienza del 25.10.2017, sulle conclusioni rassegnate solo dalla parte attorea e della documentazione allegate in atti, come in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c è fondata e va accolta per quanto di ragione. Relativamente alla sussistenza della carenza di legittimazione passiva del Concessionario si osserva che: "l'azione del contribuente diretta a far valere la nullità della mancata notifica degli atti presupposti può essere svolto indifferentemente nei confronti dell'Ente creditore o del Concessionario della riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due) essendo rimessa al Concessionario ove evocato in lite la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo. (Cass. sent. n. 1532/2012). Per quanto attiene al merito deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta, per quanto riguarda la cartella n. 09220160011196029000 la pretesa si riferisce al Verbale di Contestazione per violazione al C.d.S. notificato in data 24.02.2012. L'opponente ha contestato la legittimità della procedura esecutiva in quanto risultava provata la prescrizione del diritto del creditore. Invero il credito vantato dalla P.A. dovrebbe dichiararsi estinto per prescrizione.

Invero la cartella esattoriale non è titolo giudiziale ed è regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito da essa portata. Pertanto, la prescrizione della cartella esattoriale è decennale solo qualora ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (c.d. actio iudicati si veda l'art. 2953 c.c.). in tal caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve – quinquennale) – previsto per il singolo tributo – in quello decennale... (Trib. Br., Sez. Lav., sentenza 6 marzo 2014, n. 509; cfr. Trib. Br., Sez. Lav., sentenza 24 marzo 2014, n. 651). Per di più, l'art. 2953 c.c. – che è norma speciale – non potrebbe applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 12 preleggi (In tal senso cfr. Corte Cass. SU 10.12.2009 n. 25790; cfr. Cass. Civ. Sez. V, Sent. 19 luglio 2013 n. 17669. In particolare la Corte a Sezioni Unite, in materia di sanzioni amministrative, ha di recente osservato che "Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la



violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2053 cod. civ.. che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario"). Alla luce di quanto sopra, temuto conto del fatto che la cartella n. 09220160011196029000 ha ad oggetto il recupero di una sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada risalente al 24.02.2012, e che la cartella risulta notificata in data 13.05.2017, non par dubbio che il credito della P.A. debba ritenersi estinto per abbondante decorso dei 5 anni dalla data della commessa infrazione. Le spese del giudizio seguono del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

POM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1002/17 proposta da contro Equitalia Sud S.p.A. in persona del rappresentante legale pro tempore così provvede:

- Accoglie la domanda e dichiara prescritto il diritto alla riscossione dei crediti portati dalla cartella n. 09220160011196029000 e dispone l'annullamento in uno tutti gli atti presupposti e conseguenti;
- Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che vengono che vengono liquidate nella somma complessiva di € 850,00 per spese ed onorari, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.

Cosi deciso in Potenza il 04.11.2017

Il Giudice di Pace Avv. Consiglia Poten